

COMUNE DI PIZZIGHETTONE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 44 del 25.10.2001

Capo I **Principi fondamentali**

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Pizzighettone è un Ente territoriale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. È ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.
3. È dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. È titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le Leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.

Art. 2 – Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 32,06 e la sua circoscrizione è costituita dalle frazioni di Roggione, Regona, Ferie e dalla borgata di Gera.
2. Esso confina:
 - A Nord: Comuni di Formigara, San Bassano, Cappella Cantone;
 - A Sud: Comune di Maleo in provincia di Lodi;
 - A Est: Comuni di Grumello Cremonese e Crotta d'Adda;
 - A Ovest: Comuni di Maleo, Cavacurta, e Camairago in provincia di Lodi.
3. La Circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
4. La sede del Comune è fissata in via Municipio n.10. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
5. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del comune sono le seguenti: «scudo a due campi con grifo rampante linguato di rosso – argento in campo azzurro nella parte superiore e azzurro in campo argento nella parte inferiore – corona e fregio d'alloro – motto PICE LEON»
6. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3 – I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere ostacoli di ordine economico

sociale, politico e culturale che ne limitano la realizzazione, con particolare riguardo ai cittadini più deboli e indifesi.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e della famiglia e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale, e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Opera per la difesa della pace, per il disarmo e per il consolidamento dell'amicizia tra i popoli, quali beni imprescindibili per il conseguimento dei predetti fini.

5. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ad istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

6. Assicura il pieno rispetto della dignità umana, ai portatori di handicap e riconosce la priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravi onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari

CAPO II

Funzioni compiti e programmazione

Art. 4 – Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in abito territoriale adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6 – La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo di ordinatore dalle propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri Enti territoriali e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché della «cooperazione», di cui si riconosce l'importante funzione.

Art. 7 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un migliore e più efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, ed invalidi, ai disadattati, ai cittadini stranieri legittimamente presenti sul territorio.

3. A tal fine può concludere accordi con altri Comuni, con l'Amministrazione Provinciale e con la Regione, nonché con l'U.S.S.L. per dare concreta attuazione alle misure necessarie.

Art. 8 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, monumentale e archeologico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, che in Pizzighettone è considerevole, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9 – Promozione dei beni culturali, dello sport, e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istruzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; incentiva quelle esistenti; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini.

4. Il Comune riconosce all'Associazione Pro-Loco un ruolo primario nella tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché nella promozione dell'attività turistica e culturale.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle economicità della gestione, disciplinando i casi di concorso alle sole spese, ovvero in casi eccezionali di accesso gratuito per finalità di carattere sociale.

Art. 10 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e delle strutture turistiche e ricreative.

2. Propone e realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica con priorità al recupero abitativo, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze di priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione, se deliberati.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

CAPO III

Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

Art. 11 – Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza le libere forme associative;

d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 12 – Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce, inoltre, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, in equivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto ad accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi e, se richiesto, di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 13 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) Prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) Presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare e di dare agli stessi entro 30 giorni.

4. Le disposizioni nei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui ai commi precedenti mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

7. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 14 – Libere forme associative e volontariato

1. Il comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini e del volontariato.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) Il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi e agli atti pubblici;

b) Il diritto di essere consultate, a loro richiesta, prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardano direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere, inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso dei locali comunali da

destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare la domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.

5. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della conferenza dei capigruppo.

Art. 15 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari – generali o limitate a specifiche categorie di cittadini – per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

- a) per materie ed attività specifiche;
- b) su base territoriale: comitati di frazione e di borgata.

4. Gli organismi di partecipazione per ameriei ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

5. I Comitati di frazione e di borgata possono essere istituiti, mediante adozione di apposito Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 16.

Art. 16 – Comitati di frazione e di borgata

1. I Comitati di frazione e di borgata possono essere costituiti negli agglomerati urbani di cui al precedente art. 2.

2. ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:

a) espressione di pareri, da richiedersi obbligatoriamente prima dell'adozione dei relativi atti amministrativi, sul bilancio di previsione, e la realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti sulla frazione e/o la borgata;

b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della frazione e della borgata.

3. Il Regolamento dei Comitati ne stabilisce:

- a) i confini territoriali;
- b) il numero di componenti – compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque – e le modalità per la loro elezione o nomina;
- c) le modalità per l'elezione del presidente;
- d) la durata.

4. La funzione del Presidente e di componente del Comitato è gratuita ed incompatibile con altre cariche elettive.

Art. 17 – L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.

3. Il Sindaco, o l'assessore competente per materia, sentita, ove necessario, la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 18 – Referendum consultivi

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che diano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta:

- a) del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- b) da n. 500 cittadini, residenti nel comune, aventi diritto al voto.

3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione del quesito.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche, nominati dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo; affinché esprima parere circa la ammissibilità del referendum stesso.

5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.

6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici e le firme debitamente autenticate dai componenti del Comitato promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum.

7. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum debbono essere depositate le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

8. Entro 10 giorni dal deposito, il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero delle firme valide.

9. Entro 15 giorni dall'attestazione di cui al precedente punto 8), il Sindaco trasmette la richiesta di referendum, corredata dall'attestazione del Segretario Comunale, alla Commissione di tre esperti di cui al precedente comma 4), affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso. Detto parere deve essere espresso entro 30 giorni.

10. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dal Consiglio Comunale, sentito il primo firmatario del Comitato promotore, mediante adozione di specifica e motivata deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere medesimo.

11. Non è ammesso il referendum in merito alla seguenti questioni di competenza comunale:

- a) atti inerenti alla tutela delle minoranze etniche e religiose;
- b) atti relativi a rette e tariffe, imposte e tasse, eccezion fatta per l'introduzione «tasse di scopo»;
- c) bilanci preventivi e consuntivi;
- d) provvedimenti già adottati relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta ed espropriazioni per pubblica utilità;
- e) provvedimenti già adottati relativi ad appalti e concessioni;
- f) provvedimenti relativi al personale comunale delle istituzioni, delle aziende speciali;
- g) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze.

12. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta o non accolta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito;
- d) recepimento con apposita deliberazione dell'oggetto del quesito;
- e) lesioni di diritti individuali o costituzionalmente garantiti.

13. Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dal Consiglio Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.

14. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.

15. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

16. All'onore finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

17. Il referendum è valido se vi ha preso parte la maggioranza dei residenti nel Comune aventi diritto al voto.

18. Gli organi del Comune competenti, previo pronunciamento del Consiglio Comunale, debbono deliberare in modo motivato sull'oggetto del referendum entro 30 giorni dal suo svolgimento.

19. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum, si segue l'ordine di deposito come stabilito dal precedente comma 7.

20. La proposta soggetta a referendum, che abbia avuto esito negativo, non può essere ripresentata, se non siano trascorsi almeno 2 anni dalla relativa consultazione.

Art. 19 – Il Difensore Civico

1. Il Comune può istituire con propria deliberazione la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.

2. Il Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza dei cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dell'art. 36 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni e non superato i 70 anni.

5. Per l'istituzione del Difensore Civico il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, l'Amministrazione Provinciale, Consorzi Pubblici.

6. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli altri incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente, a partire dai cinque anni precedenti. Si applicano le incompatibilità previste dalla Legge per i componenti del Consiglio Comunale che lo elegge.

7. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati; può essere rieletto ma non per più di una volta.

8. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

9. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

10. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente averne una copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Comunale.

11. Il Difensore Civico presenta al Sindaco – entro il 31 gennaio di ogni anno – una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio e discussa dal Consiglio Comunale.

12. L'indennità di carica al Difensore Civico non può superare il 60% di quella spettante al Sindaco.

Capo IV **Le attribuzioni degli organi**

Art. 20 – Organi del Comune

1. Gli Organi del Comune, in conformità della Legge 8 giugno 1990 n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla Legge 25 marzo 1993 n. 81, sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

3. La Giunta Comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune, è il legale rappresentante dell'Ente. È capo della Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

5. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 4 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 21 – Il Consiglio Comunale: i poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 22 – Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:

- a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:
 - 1) statuto;
 - 2) istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
 - 3) convalida dei Consiglieri eletti;
 - 4) costituzione delle Commissioni consiliari consultive.
- b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:
 - 1) regolamenti comunali;
 - 2) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - 3) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - 4) elezione del Difensore Civico.
- c) Indirizzo dell'attività e pareri da rendere sulle seguenti materie:

- 1) indirizzi generali di governo;
 - 2) relazioni revisionali e programmatiche;
 - 3) programmi di opere pubbliche e relativi progetti, piani finanziari e variazioni;
 - 4) bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;
 - 5) piani territoriali ed urbanistici, piani particolareggiati e piani dir recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani e ai programmi;
 - 6) gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti sovvenzionati, sottoposti a vigilanza o controllati.
- d) Organizzazione interna dell'Ente:
- 1) ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - 2) disciplina dello stato giuridico del personale;
 - 3) disciplina delle assunzioni del personale;
 - 4) piante organiche e loro variazioni;
 - 5) assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - 6) concessione dei pubblici servizi;
 - 7) costituzione di istituzioni;
 - 8) costituzione di aziende speciali ed approvazione dei loro statuti;
 - 9) indirizzi operativi per le aziende e le istituzioni;
 - 10) regolamenti di organizzazione;
 - 11) affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
- e) Organizzazione esterna dell'Ente
- 1) le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti Pubblici;
 - 2) costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma;
 - 3) definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- f) Gestione ordinaria e straordinaria:
- 1) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - 2) la partecipazione a società di capitali;
 - 3) la contrazione di mutui;
 - 4) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - 5) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
- g) Controllo dei risultati di gestione:
- 1) conti consuntivi e verifica dell'efficacia ed efficienza della gestione;
 - 2) elezione dei Revisori del Conto.

Art. 23 – Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 24 – Commissioni Consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituiti commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando comunque la rappresentanza a ciascun gruppo consiliare. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzioni e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

Art. 25 – Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inerendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ad assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è facoltà dei competenti organi comunali di designare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali quali amministratori anche con potere di rappresentanza legale di Enti, aziende o società a partecipazione comunale o comunque sottoposti a vigilanza e a contribuzione del Comune, nonché Fondazioni Onlus convenzionate con l'ASL territoriale di riferimento del Comune.

Art. 25-bis – Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli e nei modi di cui al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 181 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 26 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 27 – Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un massimo di 6 (sei) Assessori. Nella composizione saranno assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore, oltre che i Consiglieri Comunali, anche i cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso di requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 28 – Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5. La mozione di sfiducia, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.

7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Art. 29 – Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale, dei funzionari dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta assegnare ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. L.vo n. 267/2000.

Art. 30 – Il Sindaco: funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco fra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previsti dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.

Art. 31 – Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;

2. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 31-bis – Dimissioni, impedimento, rimozione; decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive Giunte.

Art. 32 – Il Sindaco: attribuzioni nei servizi di Competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorse.

4. Il Vice Sindaco o il sostituto esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Capo V

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 33 – Organizzazione degli uffici del personale

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal D.L.vo n°267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla riorganizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto espressamente non riservino alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.L.vo n°267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici

e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'articolo 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all'articolo 2222 dello stesso Codice.

8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire

9. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

10. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del D.L.vo n°267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterate o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

12. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lvo n°165/2001.

13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 34 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura

l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente e adotta, con le modalità del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

In particolare:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro nonché l'orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali;

b) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

c) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla Legge 7 agosto 1990 n°241;

d) richiede direttamente parere agli organi consultivi dell'Amministrazione;

e) esercita i poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti alla attuazione dei progetti predisposti dagli organi di governo.

E' data facoltà al Segretario di conferire la competenza per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricoprano posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

5. Spettano, inoltre, al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto, il medesimo deve essere rogato da un notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 35 – Il Vice Segretario Comunale

1. E' istituita la figura professionale del Vice-Segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Spettano al Vice-Segretario, oltre i compiti di cui al 1° comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni amministrative-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

Il Regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

Art. 36 – I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al responsabile della ragioneria.

2. Tali pareri preliminari sono fatti propri dal Segretario Comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.

3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.

4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 37 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici, oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
 - d) concessione a terzi;
 - e) aziende speciali;
 - f) società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 38 – Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni, oppure con la Provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 39 – I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'articolo 40, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.
4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Provincia non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 40 – Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.
4. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con la Giunta comunale.
5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo della Istituzione stessa.
6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo dei Revisori del Conto del Comune.
7. Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'Istituzione.

Art. 41 – Azienda Speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il Comune può istituire una o più Aziende Speciali, dotate di propri Statuti approvati dal Consiglio Comunale.
2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, di cui uno in rappresentanza della minoranza, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.
4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli Organi, le modalità di nomina del Direttore, la composizione e le attribuzioni del Collegio dei Revisori, la finalità e gli indirizzi dell'Azienda nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dallo Statuto dell'Azienda.
5. Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Comunale.

Art. 42 – Revoca

1. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione d Aziende Speciali ed Istituzioni possono essere, su proposta motivata del Sindaco, della Giunta o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, revocati dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
2. Il Direttore di Aziende Speciali ed Istituzioni può essere revocato dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dallo Statuto delle Aziende e dal Regolamento delle Istituzioni.
3. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono esercitare il potere di revoca nei confronti di propri rappresentanti negli Enti, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 43 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o intervento.

3. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessate se all'accordo partecipano amministrazioni statali e enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza della Regione, della Provincia o del Comune.

Art. 44 – Unione di Comuni

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. Può anche far parte dell'Unione un solo Comune con popolazione fra i 5.000 ed i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e ne disciplina le forme.

5. Il Regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed i rapporti finanziari con i Comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11 della Legge 8 giugno 1990 n°142. In tal caso, qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1990 n°142. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta.

7. All'Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le Regioni promuovono le Unioni di Comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni.

9. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione, l'Unione di Comuni viene costituita in Comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni dell'Unione.

CAPO VI

Collaborazione tra comune e provincia

Art. 45 – I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, nonché in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere, il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 46 – Collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

CAPO VII

Finanza e controllo di gestione

Art. 47 – Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di Legge.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 48 – Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento valido dell'andamento gestionale.
4. I responsabili degli uffici e di servizi sono tenuti a verificare trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione; in conseguenza essi debbono predisporre apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.
5. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui al comma 4, dispone, semestralmente rilevazioni statistiche ed extracontabili, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
6. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti, una situazione aggiornata del Bilancio, con indicazione delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
7. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 49 – Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
 - a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n°142.

Art. 50 – Contabilità comunale: il bilancio, il conto consuntivo

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. La Giunta comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.
3. Il responsabile del servizio, sotto la direzione del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzare ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
4. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge dello Stato. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
5. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

6. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario o, ove questi non esista, del Segretario comunale, pena la nullità dell'atto.

8. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi dell'articolo 39, comma 3.

9. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

10. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

11. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvata da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

12. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

13. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 51 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale provvede, a maggioranza dei consiglieri assegnati, alla nomina dei revisori dei conti, scelti tra professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed al ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti.

2. I Revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Non è eleggibile alla carica di revisore del conto:

a) chi è stato amministratore del Comune nell'ultimo triennio;

b) chi ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile col Comune o Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;

c) chi è parente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio Comunale o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni del Comune;

d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore dei conti, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.

5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di Revisore del conto.

6. Il Revisore del conto provvede:

a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo;

b) a controllare l'Amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

c) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di Legge ed al Regolamento di contabilità;

d) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse al Sindaco e al Segretario, i quali possono chiedere ai Revisori del conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;

e) a presentare relazione scritta alla Giunta Comunale, nel luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione, formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f) a presentare relazione scritta alla Giunta comunale entro il 30 settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione di residui;

g) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.

7. I Revisori sono responsabili della verità delle attestazioni rilasciate e devono adempiere al loro dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).

8. Possono, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, tramite il Segretario comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Capigruppo Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

9. Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte i Revisori possono:

a) suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;

b) dare pareri di carattere tecnico sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento sulla struttura dei piani finanziari e sulle modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.

10. Gli accertamenti ed i pareri tecnici dei revisori devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

11. I Revisori del conto cessano dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

12. Le modalità di esercizio e gestione dell'attività sono contemplate nel Regolamento di Contabilità.

CAPO VIII

Norme finali e transitorie

Art.52 – Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 53 – Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale verranno esaminate.

Art. 54 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art.59, comma 2, della legge 142/90.
3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 142/90 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti) restano in vigore le norme di Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente Legislazione, purchè risultino compatibili con quanto dispone la Legge 142/90 e lo Statuto.